

Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

Rag. Tedeschi Ugo
Commercialista – Consulente del Lavoro

Rag. Pini Fabiana
Consulente del Lavoro

Dott. Vergioli Riccardo
Commercialista

Avv. Tedeschi Costanza
Servizi legali e contrattuali

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: NUOVI CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO SULLE DIMISSIONI TELEMATICHE

Il Ministero del Lavoro è nuovamente intervenuto per chiarire, rispondendo alle *Faq* sul sito www.cliclavoro.gov.it, la procedura telematica delle dimissioni in vigore dal 7 marzo 2016. Sperando di fare cosa gradita si riepiloga, integrando l'informativa già pubblicata, quanto esplicitato dal Dicastero competente entro il 15 luglio 2016.

CHIARIMENTI MINISTERIALI SULLA NUOVA PROCEDURA PER LE DIMISSIONI/RISOLUZIONI CONSENSUALI

Natura ed efficacia	<ul style="list-style-type: none">• Il modello telematico non ha la funzione di convalidare dimissioni rese in altra forma, ma introduce la “forma tipica” delle stesse, che, per essere efficaci, devono essere presentate secondo le modalità telematiche introdotte.• Se il lavoratore comunica le dimissioni in forma diversa e, nonostante i solleciti, non utilizza la procedura telematica, è il datore di lavoro a dover rescindere il rapporto di lavoro. <p>La comunicazione obbligatoria di cessazione al CPI, comunque dovuta, è inefficace se il lavoratore non ha proceduto con l'invio del modello telematico.</p>
Sì procedura	<ul style="list-style-type: none">• Rapporti di lavoro privati;• lavoratrici che hanno pubblicato la data del loro matrimonio per cui vige il divieto di licenziamento con successiva convalida presso DTL;• dimissioni per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata;• recesso dell'apprendista al termine del periodo di apprendistato;• dimissioni da rapporto di lavoro a tempo determinato;• lavoratori assunti presso una società privata a totale partecipazione pubblica;• rapporti di lavoro domestico in somministrazione;• direttore generale e amministratore delegato di un'azienda;• dimissioni per giusta causa (è stata predisposta apposita indicazione nella “Tipologia di comunicazione”);• dimissioni di socio lavoratore di cooperativa.

NO procedura	<ul style="list-style-type: none"> • Lavoratori domestici (a tali lavoratori non si applica quindi alcuna modalità di convalida essendo sufficiente l'ordinaria lettera di dimissioni); • risoluzioni consensuali raggiunte tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale; • genitori lavoratori ex art.55, co.4, D.Lgs. n.151/01, con convalida presso DTL; • recesso durante il periodo di prova; • rapporti di lavoro marittimo; • rapporti del pubblico impiego; • co.co.co.; • interruzione anticipata di tirocinio; • dimissioni presentate prima del 12 marzo 2016 con cessazione dopo tale data per effetto della decorrenza del preavviso. <p>In caso di invio di dimissioni telematiche errate perché non rientranti nel campo di applicazione, non è necessario revocare quelle telematiche.</p>
Accesso alla procedura	<ul style="list-style-type: none"> • Il lavoratore deve essere in possesso del Pin dispositivo rilasciato dall'Inps e della firma digitale se non si rivolge a soggetto abilitato. • Il lavoratore non deve possedere la firma digitale se presenta le dimissioni attraverso un soggetto abilitato. • È legittima la messa a disposizione di un <i>pc</i> nei locali aziendali, ma il Pin Inps è personale e non cedibile.
Delega	<ul style="list-style-type: none"> • In caso di dipendente in carcere, il dipendente può delegare l'assistente sociale presente presso la casa circondariale a rappresentarlo presso un soggetto abilitato. • La procedura telematica può essere effettuata anche da un tutore per conto di un lavoratore divenuto "incapace", purché nominato legalmente dal Tribunale.
Mail datore di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • È possibile inserire come recapito <i>email</i> anche una casella di posta non Pec. • Nel caso in cui un lavoratore, o il sistema in automatico, compili in modo errato l'indirizzo <i>mail</i> del datore di lavoro, il datore di lavoro può controllare le comunicazioni nella propria pagina personale del portale Cliclavoro, nella sezione "Dimissioni volontarie", ma il Ministero prova a reinviare la <i>mail</i> agli indirizzi conosciuti a sistema e a notificare alla DTL, nonché a inviare <i>mail</i> al lavoratore per chiedergli di modificare l'indirizzo errato. • MEGLIO CONTROLLARE CLICLAVORO se qualcuno non si presenta al lavoro, perché potrebbe essersi dimesso e si potrebbe non aver ricevuto la mail. • In caso di pluralità di indirizzi è sufficiente indicarne uno, Pec o non Pec.
Soggetti abilitati	<ul style="list-style-type: none"> • È possibile rivolgersi a qualunque soggetto abilitato (non connessione con residenza o luogo di lavoro), presentando un documento di identità. • Il soggetto abilitato accede alla procedura registrandosi su Cliclavoro con il profilo di "Operatore" per ottenere le credenziali di accesso. • Il singolo consulente del lavoro non è abilitato alla trasmissione dei modelli di dimissione o risoluzione consensuale del rapporto. • Sono abilitate le Commissioni di certificazione istituite presso i consigli provinciali dei consulenti del lavoro. • I soggetti abilitati sono responsabili dell'accertamento dell'identità del lavoratore che richiede la trasmissione del modello telematico e devono adottare tutte le misure idonee all'accertamento dell'identità del lavoratore.

	<ul style="list-style-type: none"> • Le Commissioni di certificazione costituite presso le DTL possono assistere il lavoratore nella trasmissione del modello telematico: la procedura può essere esercitata direttamente dal direttore della DTL, anche per il tramite del personale appositamente incaricato. • Le dimissioni possono essere presentate anche rivolgendosi alle sedi di cui all'art.2113, co.4, cod.civ., che rinvia, tra gli altri, all'art.411 c.p.c., che individua, testualmente, la "sede sindacale": per "sede sindacale" si intende l'ipotesi in cui il lavoratore pone in essere determinati atti con l'assistenza di un sindacalista di sua fiducia (è quindi sufficiente che la formalizzazione delle dimissioni/risoluzione consensuale avvenga alla presenza di un sindacalista, in quanto la stessa costituisce garanzia circa la spontaneità e la consapevolezza dell'atto). • le modalità operative attraverso le quali assicurare il servizio sono rimesse alle scelte organizzative dei soggetti abilitati di natura collegiale.
Data di decorrenza e preavviso	<ul style="list-style-type: none"> • La data di decorrenza delle dimissioni è quella a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa, pertanto la data è quella del giorno successivo all'ultimo giorno di lavoro. • La procedura <i>on line</i> non incide sull'obbligo di preavviso in capo al lavoratore e non modifica la disciplina del rapporto e della sua risoluzione: pertanto restano ferme le disposizioni di legge o contrattuali in materia di preavviso. • Nel caso in cui, dopo l'invio della comunicazione, il lavoratore si ammali durante il periodo di preavviso e il datore di lavoro debba rinviare la chiusura del rapporto di lavoro, il lavoratore non deve revocare le dimissioni già comunicate perché la malattia non incide sulla sua manifestazione di volontà: sarà cura del datore di lavoro indicare l'effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro. • Nell'ipotesi in cui il lavoratore e il datore di lavoro si accordino per modificare il periodo di preavviso, spostando quindi la data di decorrenza indicata nel modello telematico, sarà cura del datore di lavoro indicare l'effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, senza che il lavoratore revochi le dimissioni trasmesse telematicamente. • Se la data di decorrenza è stata inserita dal lavoratore calcolando erroneamente il preavviso non è un problema, perché la Comunicazione obbligatoria di cessazione fornisce l'informazione esatta sull'effettiva estinzione del rapporto di lavoro. • La data di decorrenza delle dimissioni può coincidere con il sabato o un giorno festivo.
Revoca dimissioni	<p>Se le parti si accordano di revocare le dimissioni dopo i 7 giorni, la procedura non consente più la revoca, ma non sarà effettuata la comunicazione obbligatoria e, quindi, il rapporto resta in essere.</p>

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

firma